

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Giugno 2016

Area lavoro, tributi e società

Voucher dopo il decreto correttivo

È stato approvato in via preliminare un Decreto correttivo di quelli emanati in attuazione del Jobs Act (L. n. 183/2014).

Le novità – qualora il decreto correttivo fosse approvato in via definitiva – avranno un rilevante impatto sulla possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, recentemente riformato dall'art. 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015.

Una delle condizioni prevede che i limiti di ricavi percepibili da parte del singolo committente e dalla totalità dei committenti siano di 2.020 euro netti per singolo committente (2.693 euro lordi) e 7.000 euro netti per la totalità dei committenti (9.333 euro lordi).

Il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore.

A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Un'altra modifica riguarda gli obblighi di comunicazione.

Il committente deve acquistare i voucher presso le rivendite autorizzate quali:

- direzioni provinciali INPS;
- tabaccai;
- modalità telematiche;

Il committente, sia esso professionista o imprenditore, prima dell'inizio della prestazione dovrà procedere a effettuare apposita comunicazione alla DTL dei dati anagrafici e del cod. fiscale del lavoratore, così come anche del luogo della prestazione e del tempo della stessa.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

La novità sta nel fatto che la comunicazione deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro con due differenti modalità:

- SMS;
- Posta Elettronica Certificata.

Inoltre, sempre per quanto concerne la comunicazione in questione, sarà necessario segnalare il codice fiscale dei lavoratori o i suoi dati anagrafici e la durata e il luogo di svolgimento della prestazione.

Premi di produttività: la circolare dell'agenzia delle entrate

La circolare n. 28/E del 15.6.2016 fornisce chiarimenti per l'applicazione della produttività agevolata introdotta con la legge di Stabilità 2016. Nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate specifica l'ambito operativo della misura, che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. I soggetti interessati sono i datori di lavoro del settore privato.

Con la citata circolare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, previste dalla legge di Stabilità 2016, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell'attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi di benefit, connotate da particolare rilevanza sociale.

La produttività agevolata a tassazione agevolata, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Questi parametri sono misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

I soggetti interessati sono i datori di lavoro del settore privato. Sul fronte dei dipendenti, l'agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50.000 euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. L'ammontare deve essere calcolato tenendo in considerazione i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate, come già chiarito nell'ambito della circolare n. 49/E del 2008. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

La misura indicata richiede quindi, analogamente alle precedenti agevolazioni due requisiti: uno di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l'altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale.

Dal punto di vista oggettivo, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10 per cento si applica ai premi di risultato di ammontare



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

variabile la cui corresponsione è ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con Decreto, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il Decreto ha definito i premi di risultato e ha individuato alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i predetti premi devono essere commisurati.

L'attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta "retribuzione di produttività". Dunque, è necessario tenere presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incremento degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale.

La strutturazione dei premi è l'insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione può essere in vario modo ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo, sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità.

Il richiamo esplicito ai contratti aziendali o territoriali esclude dall'agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011.

Il limite di 2.000 euro dei premi di risultato è elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

La legge di Stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest'ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto "welfare aziendale". Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente.

Per questo, l'eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel "welfare aziendale" consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l'educazione, l'istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi integrati ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

Il benefit può essere erogato anche in forma di voucher, cosicché si apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

Accordi tra le parti per la riduzione d'orario per cali produttivi

Quando il lavoratore è costretto da cali produttivi o altre circostanze eccezionali a lavorare meno ore rispetto a quelle previste dal contratto individuale, le aziende



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

rischiano delle conseguenze sul piano retributivo e contributivo, se la situazione non viene gestita correttamente.

Gli effetti si accentueranno dal prossimo 1° gennaio, quando il libro unico del lavoro - su cui le ore in meno vengono registrate come assenze - sarà trasmesso per via telematica. Gli uffici periferici del ministero del Lavoro, infatti, potranno riscontrare direttamente eventuali anomalie nella gestione delle presenze.

Per evitare di essere tenuti al versamento della retribuzione e dei contributi in forma integrale nel caso di riduzione delle ore lavorate dal dipendente per cali produttivi o altre circostanze eccezionali, ed evitare i relativi contenziosi, esistono diversi rimedi, oltre al ricorso agli ammortizzatori sociali. Le aziende e i dipendenti possono:

- sottoscrivere accordi individuali in sede protetta;
- stipulare un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro;
- modificare l'orario di lavoro trasformandolo, con il consenso del dipendente, in part time.

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di maggio 2016, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% rispetto ad aprile e diminuisce dello 0,4% nei confronti di maggio 2015.

Area legale

Acquisto della casa per i figli

Sono possibili due alternative principali per sostenere i figli nell'acquisto della casa: a) si cede ai figli una somma di denaro che poi verrà utilizzata per acquistare l'immobile; b) si dispone direttamente dal proprio conto corrente il pagamento alla parte venditrice davanti al notaio.

La prima ipotesi necessita di un doppio passaggio e di due atti notarili. Il primo è la donazione del denaro, il secondo è la compravendita della casa, il cui prezzo sarà pagato direttamente dai figli.

La donazione di immobili ai figli, invece, nel caso in cui l'immobile sia già in possesso dei genitori, può comportare due tipi di complicazioni. Da un lato altri eredi potrebbero rivendicare la parte di eredità a loro riservata dalla legge (la cosiddetta legittima); dall'altro, per lo stesso motivo, il bene risulta difficilmente rivendibile, in quanto, al momento della preparazione dell'eventuale futuro rogito, il notaio, rilevando una donazione negli atti di provenienza, metterà in guardia il potenziale acquirente dai rischi di rivalsa (la circolazione di un bene donato incorre in questi problemi per 20 anni dalla donazione o per 10 dalla successione).

Legge "Dopo di noi"

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24.6.2016, n. 146 la legge n. 112/2016, più nota come "Dopo di noi", finalizzata a tutelare i soggetti affetti da gravi disabilità i quali non possono contare su un adeguato sostegno familiare, anche per effetto della morte dei familiari medesimi.

Notifica cartelle di pagamento Equitalia a mezzo PEC dal 1°.6.2016

Un recente provvedimento del Governo prevede che per le imprese individuali, le



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

società e tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi, a partire dal 1°.6.2016, la notifica delle cartelle esattoriali Equitalia avvenga esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Tale novità potrà interessare anche le persone fisiche che, intestatarie di un indirizzo di posta elettronica certificata, manifestassero la volontà in dichiarazione dei redditi (Modello Unico) di ricevere le notifiche delle cartelle esattoriali mediante PEC.

Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risultasse valido o attivo, oltre che nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, la notifica dovrà essere eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio, pubblicando sul sito informatico della stessa il relativo avviso e contemporaneamente eseguita tramite l'invio di una raccomandata A/R al contribuente per darne notizia.

Ciò premesso, risulta necessario consultare con frequenza il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di venire a conoscenza per tempo delle eventuali comunicazioni e cartelle di pagamento notificate, così da gestire adeguatamente il tempo concesso al contribuente per eventuali atti di opposizione.

Solidarietà negli appalti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10731/2016, ha precisato che alle società private, anche a partecipazione pubblica, è possibile applicare il regime di solidarietà degli appalti di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003.

La normativa prevede l'obbligo del committente, in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, di corrispondere ai dipendenti impiegati nell'appalto i trattamenti retributivi e i contributi dovuti, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, con riferimento al periodo lavorato nell'appalto stesso. Non vi è alcun limite e pertanto l'appaltante potrebbe dover pagare, entro i due anni dalla cessazione dell'appalto, somme anche superiori al corrispettivo dell'appalto, anche se lo stesso sia già stato interamente corrisposto. Si tratta di una tutela molto forte, che impone al committente una particolare cautela nella scelta dell'appaltatore e nella redazione delle clausole contrattuali.

Obbligo pagamento IRAP nelle attività autonomamente organizzate, produttive di ricchezza e valore aggiunto

Nell'impresa familiare

Secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass. Civ., sez. trib., ordinanza 17 giugno 2016 n. 12616), l'imprenditore commerciale, titolare di un'impresa familiare - ma non i familiari collaboratori - deve ritenersi soggetto all'imposta IRAP afferendo l'IRAP "non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi" ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel di più, idonea alla produzione di una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. La presenza di familiare, dunque, è indicativo della presenza di attività autonomamente organizzata necessaria ai fini dell'avveramento del presupposto dell'IRAP.

Nell'attività intramoenia

Il medico ospedaliero che svolga attività di libero professionista intramoenia non è invece tenuto a corrispondere in prima persona l'Irap restando il tributo di

competenza dell'azienda sanitaria (sic. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 13 gennaio 2016 n. 360). La ratio è chiara posto che il medico ospedaliero, è incardinato in una organizzazione non autonoma, ma propria della azienda ospedaliera

Le società benefit

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società benefit: società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, garantendo allo stesso tempo all'impresa una maggiore redditività. Le società benefit uniscono lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano.

La nuova disciplina incide sul modello economico e imprenditoriale tipico delle società, rappresentato dalla finalità di creare valore nell'interesse esclusivo dei soci, attribuendo legittimità e certezza giuridica a un nuovo modo di fare impresa, che coniuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo. La legge non crea però un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal codice civile, ma delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell'oggetto sociale, nella governance dell'impresa e nell'enforcement.

Le nuove norme prevedono che:

- le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale;
- la società sia gestita in modo da bilanciare l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto;
- sia individuato, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune;
- sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell'impatto dell'attività.

Con lo scopo di attribuire effettività alla disciplina, a chiusura del sistema la legge prevede, infine, che il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette.

L'obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune. In tal caso queste società sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del tipo societario prescelto.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Area finanza agevolata

Imprenditoria giovanile

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le società commerciali, le società cooperative e le imprese individuali. Sono escluse le società costituite per l'esercizio di attività professionali, ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali. La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 gg dalla data di presentazione della domanda. Possono presentare domanda solo ed esclusivamente le imprese costituite, intendendosi:

- a) per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;
 - b) per le società e per le cooperative, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.
- Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e/o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.

Le imprese devono avere sede legale, amministrativa ed operativa in Umbria e devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:

- a) i titolari delle imprese individuali devono avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni e non essere dipendenti pubblici;
- b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:
 - 1) rappresentare almeno il 50% del totale dei soci;
 - 2) essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale sociale;
 - 3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria;
 - 4) non essere dipendenti pubblici.

Per le donne è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 41° anno in determinate condizioni da verificare caso per caso.

Agevolazioni e spese ammissibili

Gli aiuti consistono in:

- A) Contributi in conto esercizio finalizzati:
 - alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino ad un massimo di euro 1.300,00;
 - alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00 relativamente a:
 - 1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività di impresa;
 - 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
 - 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;
 - alla copertura integrale, nel limite massimo di 7.000,00 euro, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 12/95.
- B) Interventi tesi ad agevolare l'investimento per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali (max 25%):
 - anticipazione fino ad un massimo del 75% degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie, rimborso massimo in 7 anni;

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

▪ contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di 5 punti del tasso di interesse stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00.

Spese agevolabili

Le spese finanziabili sono ammissibili al netto dell'I.V.A. e delle spese accessorie, devono avere valore unitario pari o superiore ad euro 100,00, essere strettamente inerenti all'attività e relative a beni di nuova fabbricazione. Risultano finanziabili soltanto le spese effettuate dalla data di costituzione delle società ovvero dalla data di acquisizione della partita I.V.A. per le imprese individuali. Rimangono escluse dalle agevolazioni le spese relative a:

- a) mezzi targati ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e tutti i beni usati;
- b) materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e beni di uso promiscuo (a titolo esemplificativo telefoni cellulari, televisori, tablet, macchine fotografiche, telecamere, tappeti).

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dal 1°/7/2016 al 2/1/2017.

Innovazione digitale nelle pmi

Soggetti beneficiari

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) con almeno una sede operativa ubicata nel territorio umbro, alla quale corrisponda un codice ATECO 2007 rientrante tra quelli ammissibili. Per sede operativa si intende un'unità locale dotata di personale dedicato, connessione alla rete in banda larga o ultra-larga (fibra ottica, ADSL, WiMax, etc...) intestata all'impresa beneficiaria, attrezzature e strumenti telefonici e informatici nella quale si svolge il processo produttivo che beneficerà dell'erogazione dei servizi in Cloud agevolati.

Servizi finanziabili

E' finanziabile la fruizione delle seguenti tipologie di servizi:

- a) servizi digitali erogati in modalità Cloud Computing (componente obbligatoria)
- b) servizi per lo sviluppo e l'avvio di attività di e-commerce (facoltativa)

Nell'ambito della tipologia a) sono finanziabili le seguenti tipologie di servizi digitali erogati in modalità Cloud Computing:

- servizi informatici infrastrutturali IaaS (Infrastructure as a Service)
- servizi digitali PaaS (Platform as a Service)
- servizi applicativi SaaS (Software as a Service)

Nel dettaglio sono ammissibili i seguenti servizi in Cloud:

- virtual server,
- storage,
- software per l'Office Automation,
- piattaforme SW di cooperazione: discussione, condivisione, condivisione documenti, etc.,
- software gestionali: ERP (Enterprise Resource Planning), sistemi di Business Intelligence, sistemi di gestione flotte, sistemi in ambito Internet Of Things (IOT), etc.,
- SW per la Gestione dei processi aziendali (Amministrazione e finanza gestione ciclo attivo e passivo, rimborsi spese, budgeting e analisi dei costi, gestione fiscale, gestione finanziaria, redazione bilanci, ecc.), Gestione del personale, Gestione della produzione (pianificazione, MRP, scheduling), Project Management (PM), Reportistica e Business Intelligence (BI), etc.,



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- piattaforme per il CRM - Customer Relationship Management (gestione delle relazioni con il consumatore), sales force automation (gestione della forza vendita), SCM – Supply chain management (gestione delle relazioni con i fornitori e la filiera), etc.,
- sistemi e-commerce,
- software per sistemi embedded,
- sistemi di progettazione e modellizzazione numerica, (es. CAD, software di calcolo e modellizzazione numerica, GIS,...),
- linguaggi di Programmazione in Cloud,
- database,
- altro.

Spese ammissibili

In riferimento ai servizi finanziabili sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria e relativi alle seguenti spese:

a) Spese a canone periodico o a consumo, per un periodo massimo di 12 mesi solari dalla stipula del relativo contratto, per l'utilizzo in modalità *Cloud Computing* di servizi digitali.

Nell'ambito di questa tipologia sono inoltre finanziabili le spese per eventuali configurazioni/attivazioni iniziali una tantum nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili per la tipologia e comunque per un importo non superiore ad euro 3.000,00. I richiamati limiti (percentuale e assoluto) dovranno essere rispettati anche in sede di rendicontazione delle spese.

b) Spese per l'acquisizione di servizi necessari ai fini dello sviluppo e dell'avvio di attività di e-commerce (consulenze, spese di attivazione, canoni, etc...) fino ad un importo massimo di euro 5.000,00. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili solo in abbinamento a spese di cui alla lettera a).

L'ammontare complessivo delle spese ammissibili, a seguito della valutazione, non potrà essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 30.000,00.

I suddetti limiti minimi e massimi dovranno essere rispettati e saranno oggetto di verifica anche in sede di rendicontazione del progetto agevolato. In particolare la rendicontazione di una spesa ammissibile inferiore ad euro 5.000,00 comporterà la revoca del contributo concesso.

Misura delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto ed è concessa nella misura del 70% della spesa complessivamente ritenuta ammissibile in sede di valutazione con le seguenti eventuali maggiorazioni:

- Maggiorazione del 3% per progetti che prevedano un impatto in termini di incremento occupazionale: l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato;
- Maggiorazione del 2% per progetti che prevedano un impatto in termini di integrazione del mainstreaming di genere e di non discriminazione, che spetta alle imprese che possono dimostrare:
 - prevalente composizione femminile;
 - acquisizione o possesso di certificazione SA 8000 in corso di validità alla data di rendicontazione dell'intervento agevolato;
 - assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale femminile.

Scadenza

La compilazione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuata a



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

partire dalle ore 10.00 del 13/6/2016 e fino alle ore 12:00 del 14/7/2016.

L'invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 5/7/2016 e fino alle ore 12:00 del 14/7/2016.

Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese

Gli interventi finanziabili sono inerenti programmi di investimento produttivo diretti alla realizzazione di nuove unità produttive e all'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti, conseguendo congiuntamente l'ampliamento della capacità produttiva.

Gli interventi dovranno essere ubicati in uno dei 17 Comuni umbri: Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Campello sul Clitunno, Costacciaro, Foligno, Fossato Di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoleto, Trevi, Valfabbrica, Valtopina.

L'ubicazione deve essere dimostrata al momento della liquidazione del contributo e non alla data di presentazione della domanda.

Soggetti beneficiari

- PMI di produzione e servizi alla produzione (verificare cod. Ateco – escluse az. Agricole e relative attività connesse)
- già costituite, iscritte nel Registro delle Imprese, in contabilità ordinaria ed attive al momento della presentazione della domanda

Misura delle agevolazioni

AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI

REGIME ORDINARIO
Reg. (UE) n. 651/2014
20% Piccola
10% Media

REGIME ORDINARIO
ZONE ASSISTITE art.107.3.c (*)
Reg. (UE) n. 651/2014
30% Piccola
20% Media

AIUTI "DE MINIMIS"
Reg. (UE) 1407/2013
25% P.M.I

* Zone 107.3.c: Campello sul Clitunno, Foligno, Nocera Umbria, Spoleto, Trevi, [Narni , Terni (in parte)]

Spese ammissibili – importo minimo 100.000,00 euro

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni (fino al 10% dell'investimento complessivo);
- b) opere murarie e assimilate (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) e infrastrutture specifiche aziendali (fino al 40% dell'investimento complessivo);
- c) macchinari impianti ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono;
- d) programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a

controllo numerico o connessi all'automazione meccanica).

Si precisa che l'investimento complessivo agevolabile non potrà essere costituito unicamente dalle spese di cui ai punti "a)" e/o "b)" in quanto le voci di spesa relative non costituiscono un programma di spesa organico e funzionale.

Tempi di realizzazione del progetto: 24 mesi dalla data di concessione.

Presentazione delle domande: dall'8/6/2016 fino ad esaurimento delle risorse (procedura valutativa a sportello).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO